



COMUNE DI ZERMEGHEDO

Provincia di Vicenza

COPIA

ORDINANZA N. 4 ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 18 DEL 20-10-2017

OGGETTO:

**MACELLAZIONE DEI SUINI PER CONSUMO FAMILIARE PRESSO IL
DOMICILIO DEGLI ALLEVATORI.**

IL SINDACO

VISTI:

- l'art.13 del R.D. 20.12.1928, n°3298;
- il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934, n°1265;
- la circolare regionale n°70 del 02.11.1984;
- il Reg. (CE) 1099/2009;
- il Reg. (CE) 178/2002;
- i Reg. (CE) 852/853/854/882/2004;
- il Reg. (CE) n.2075 del 05.12.2005;
- la L.R. 2/2013, art.5;
- la nota DGISAN prot. 0044460-P del 28.11.2014;

CONSIDERATO che la pratica della macellazione dei maiali a domicilio nel territorio del Comune è consuetudine diffusa da anni e che non è possibile una sua regolamentazione esclusiva presso macelli pubblici (assenti) o privati, poiché il numero esiguo di questi ultimi e la difficile situazione di viabilità per raggiungerli comporterebbero il rischio di non soddisfare tutte le richieste e accrescere il fenomeno della macellazione clandestina, con i relativi pericoli igienico – sanitari;

RITENUTO, quindi, necessario regolamentare sotto il profilo sanitario la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio per consumo familiare, in modo da garantire sempre l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali e sulle carni;

ACCERTATO che l'art. 13 del R.D. 3298/1928 prevede un'autorizzazione apposita del Sindaco;

RITENUTO che, per criteri d'efficienza ed efficacia dell'Autorità Amministrativa, si intende trasformare l'autorizzazione prevista per i singoli casi di macellazione in un'autorizzazione complessiva permanente data dalla presente ordinanza, che preveda in dettaglio i requisiti per i beneficiari e le prescrizioni cui devono attenersi anche da un punto di vista di adempimenti amministrativi

AUTORIZZA

nel periodo compreso tra il **02.11.2017** e il **03.03.2018** la macellazione dei suini presso il domicilio dei privati in possesso di specifico nulla osta sanitario, per l'esclusivo consumo familiare delle carni e dei prodotti derivati.

A tale riguardo ORDINA

1. gli interessati, almeno 72 ore prima della macellazione, dovranno prendere contatto, personalmente o per via telefonica, con il servizio veterinario dell'U.L.S.S. n°8 "Berica" – Distretto di Arzignano, a ciò delegato dal Sindaco, nelle sedi sotto indicate:

ARZIGNANO, Via Kennedy 2

Tel. 0444/475671 – 0444/475673

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 8:00 – 12:30 / lunedì e mercoledì ore 14:00 – 16:00

VALDAGNO, Via G. Galilei 3 (vecchio ospedale)

Tel. 0445/423118

Orario di apertura: dal lunedì al sabato ore 08:00 – 08:30 / lun., mart., gio., ven. ore 11:30 – 12:30

LONIGO, Via Martiri della Libertà 9 (distretto)

Tel. 0444/832426 e segreteria telefonica

Orario di apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 11:30 – 12:30

2. il servizio veterinario rilascerà il nulla-osta alla macellazione, accogliendo, ove possibile – in relazione alle esigenze di servizio – l'ora e la data proposta dall'interessato e, in caso contrario, concordando con lo stesso data e ora;
3. non è consentita la macellazione dei suini delle ore notturne, nei giorni festivi e nei pomeriggi prefestivi, fatte salve, per quest'ultimo caso, eventuali eccezioni;
4. la macellazione senza nulla osta sarà punita con la sanzione amministrativa da € 1549,37 a € 9296,22, salvo che il fatto costituisca reato, e costituisce presupposto per il giudizio d'idoneità al consumo delle carni;
5. è consentita la macellazione al massimo di due suini per nucleo familiare convivente, e non più di quattro per ogni azienda agricola, anche se essa fa capo a più nuclei familiari. Gli eventuali suini in più che si intendono macellare dovranno essere abbattuti presso un macello riconosciuto;
6. la lavorazione delle carni può avvenire solo dopo la visita post-mortem effettuata dal medico veterinario dell'Azienda Ulss che rilascia un'apposita dichiarazione di commestibilità delle carni; per tale prestazione saranno applicate le tariffe previste dal vigente tariffario Regionale, più il rimborso delle spese di trasferta;

Le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati, disinfettati e mantenuti in adeguate condizioni igieniche;

7. è vietata a chiunque la macellazione dei suini per conto terzi presso il proprio domicilio. E' vietata, altresì, la commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato e dei prodotti derivati (insaccati, ecc.) anche nell'ambito dei locali di ristorazione, dell'azienda agricola, dell'agriturismo e delle piccole produzioni locali (PPL);
8. Il personale addetto alle macellazioni (norcino) dovrà essere in possesso di adeguate competenze ai sensi del Reg. CE 1099/2009 e dei requisiti previsti dalla legge regionale n°41 del 19.12.2003 e succ. (ex libretto sanitario). Detto personale dovrà essere munito di pistola a proiettile captivo, con la quale verranno abbattuti obbligatoriamente i suini prima della iugulazione.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa verrà data la più ampia diffusione a cura di questo Comune.

Copia della stessa verrà inviata alle locali associazioni di categoria degli allevatori ed al servizio veterinario dell'U.L.S.S. n°8 "Berica" – Distretto di Arzignano. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

II SINDACO
F. to LUCA ALBIERO

PUBBLICAZIONE

(art. 7 del regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi)

Copia della presente ordinanza è pubblicata all' albo pretorio del comune, per 15 giorni consecutivi, da oggi.

Zermeghedo li,

IL MESSO

COPIA CONFORME

VISTO: Per copia conforme all' originale

Zermeghedo li,

IL RESPONSABILE